

ABSTRACT DELLA TESI

- italiano -

La tesi si propone l'obiettivo di analizzare il tema della responsabilità penale che insorge qualora si verificano patologie o decessi a causa dell'esposizione all'amianto, un materiale altamente nocivo ed ampiamente impiegato in passato nel settore industriale.

L'accertamento della responsabilità, da ormai più di trent'anni, impone alla giurisprudenza e alla dottrina italiane di confrontarsi con una pluralità di problematiche di non semplice risoluzione.

La "questione amianto" è una tematica ancora molto attuale e ciò si deve al fatto che, nonostante il divieto circa l'utilizzo di tale materiale in Italia sia stato introdotto nel 1992 e sebbene i luoghi di lavorazione siano stati bonificati, le fibre di cui è composto hanno la capacità di persistere a lungo nelle particelle aeree, comportandone l'inalazione da parte delle persone ed il protrarsi nel tempo delle conseguenze sulla salute umana. Inoltre, le patologie amianto-correlate sono caratterizzate da una lunga latenza (in alcuni casi pari addirittura a quarant'anni), tale da comportare un riverberarsi silenzioso degli effetti nefasti di tale materiale anche ai giorni nostri.

I processi in materia di amianto costituiscono un settore emblematico all'interno del più vasto panorama dei procedimenti per esposizione a sostanze tossiche e rappresentano un ricco "serbatoio" di casistica giurisprudenziale da cui è possibile ricavare un quadro esaustivo delle principali questioni che, nel corso degli anni, l'interprete ha dovuto affrontare per poter riconoscere la sussistenza della responsabilità penale in capo a imprenditori, vertici societari e altre figure apicali che hanno rivestito via via il ruolo di garanti nei vari stabilimenti dove l'amianto veniva utilizzato, provocando eventi lesivi a danno dei lavoratori e della popolazione residente nei comuni limitrofi.

Il presente elaborato si articola in tre capitoli ed è volto a delineare i paradigmi di imputazione a cui la giurisprudenza ha fatto ricorso e le varie soluzioni elaborate a livello dottrinale allo scopo di pervenire oltre ogni ragionevole dubbio all'accertamento della responsabilità penale.

Le maggiori difficoltà che caratterizzano la materia discendono principalmente dal fatto che, per la ricostruzione del fatto dal punto di vista eziologico, l'ordinamento può affidarsi a leggi scientifiche derivanti essenzialmente da evidenze epidemiologiche, capaci di dimostrare con ragionevole certezza l'esistenza di una relazione causale tra l'esposizione a una sostanza tossica e l'aumento dell'incidenza di morbilità o mortalità nella popolazione esposta, senza riuscire però ad individuare chi, tra gli esposti, si sarebbe ammalato ugualmente e chi no.

Molte vittime non hanno mai subito un'esposizione all'amianto di tipo professionale, difatti molti casi patologici sono stati riscontrati tra individui che vivevano nelle zone limitrofe agli insediamenti industriali ove il materiale nocivo veniva trattato, rendendo dunque ancora più complesso

l'accertamento della responsabilità. Ciò si deve al fatto che le fibre di amianto, se rilasciate nell'aria o nell'acqua (a causa di degrado, piuttosto che di lavori di manutenzione o demolizione coinvolgenti edifici dove era presente l'amianto) in assenza di adeguate misure di precauzione, risultano essere pericolose per le matrici ambientali, nonché per l'uomo.

A tal proposito, è stato dimostrato che la veicolazione dell'amianto attraverso le acque, grezze e potabili, risulta essere una delle maggiori fonti di contaminazione dell'ambiente: si pensi allo scorrere di corsi d'acqua attraverso strati geologici contenenti giacimenti di amianto, piuttosto che allo scarico di rifiuti di scarto non opportunamente trattati provenienti da industrie impiegate nel "settore amianto" o al trasporto dell'acqua corrente tramite tubature costruite in cemento-amianto in caso di fessurazione.

Il primo capitolo della tesi è dedicato all'analisi di quello che, a partire dagli anni Novanta e per circa un ventennio, è stato l'indirizzo giurisprudenziale tradizionale, il quale tentava di dare rilevanza al dato epidemiologico sussumendolo all'interno dei reati colposi di evento contro la persona. Il ricorso a tale paradigma, tuttavia, poneva di frequente il rischio che si creassero vuoti di tutela poiché faceva sì che emergessero molte problematiche connesse soprattutto alla verifica dei singoli nessi eziologici, tant'è che per scongiurare tale possibilità, spesso la giurisprudenza faceva ricorso a *escamotages* volti a "flessibilizzare" innanzitutto la nozione di causa al fine di garantire la tutela penale.

Nell'ottica di superare le criticità, nell'ambito della vicenda giudiziaria Eternit – oggetto del secondo capitolo – è stata inaugurata un'innovativa strategia accusatoria volta a valorizzare la dimensione collettiva del danno, dando rilevanza giuridica alle fattispecie di comune pericolo poste a tutela dell'incolumità pubblica. Il Tribunale di Torino, in parte riprendendo la giurisprudenza riguardante il caso del Petrolchimico di Marghera, relativamente ai capi di imputazione ha distinto i fatti commessi all'interno dei luoghi di lavoro dagli eventi verificatisi al di fuori, effettuando dunque una netta diversificazione tra "disastro interno" e "disastro esterno": se la prima ipotesi di reato contestata agli imputati, cioè ai datori di lavoro, si traduceva nella fattispecie di *omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro* (art. 437 c.p.), la seconda aveva ad oggetto il reato di *disastro innominato* (art. 434, co. 2 c.p.), con cui si andava a sanzionare la condotta di contaminazione delle matrici ambientali a seguito della dispersione di amianto nell'ambiente, considerando al contempo anche le conseguenze riverberatesi sulla popolazione che viveva nei pressi degli impianti.

A tal riguardo, il caso Eternit ha rappresentato un *leading case* in materia, tant'è che alcuni procedimenti ad esso successivi hanno condiviso la summenzionata distinzione, talora sussumendo gli avvenimenti esterni agli stabilimenti anche nell'ambito della fattispecie di *avvelenamento di acque o di sostanze destinate all'alimentazione* (art. 439 c.p.), giungendo talvolta a ritenere responsabili

imprenditori industriali che, omettendo di adottare cautele volte ad impedire lo sversamento di prodotti tossici nelle zone agricole limitrofe allo stabilimento, avessero provocato l'avvelenamento dei terreni e delle falde artesiane sottostanti.

Nonostante l'importanza che tale processo ha assunto nel panorama giuridico italiano, la Corte di Cassazione, proclamando in ultima battuta l'assoluzione dell'imputato, aveva evidenziato che anche tale paradigma presentava vari aspetti problematici, legati soprattutto all'incapacità di inquadrare il disvalore degli eventi lesivi patiti dalle vittime e alla complessa individuazione del momento consumativo del reato.

In ogni caso tale emblematica vicenda giudiziaria ha costituito un vero e proprio punto di svolta in materia, sollevando molteplici reazioni su più fronti. A livello normativo, ha stimolato il legislatore a prendere atto delle lacune presenti nel nostro ordinamento in materia ambientale, imprimendo un'accelerazione nell'introduzione dell'attesa riforma sui c.d. "ecodelitti", la quale, però, non ha offerto concreti spunti per superare le difficoltà già incontrate nel pervenire all'accertamento della responsabilità penale. Ciò è principalmente da ricondurre alla scarsa operatività delle norme applicabili in caso di lesioni o morti cagionate dall'esposizione all'amianto, a causa dell'indeterminatezza e dell'irragionevolezza che le caratterizza. In dottrina, invece, l'esito della pronuncia della Suprema Corte ha costituito terreno fertile per l'elaborazione di nuovi istituti volti a trovare dei possibili rimedi mediante la valorizzazione del ruolo della prova epidemiologica, volgendo altresì lo sguardo al diritto civile e amministrativo. Tuttavia, non essendo prospettive ancora sufficientemente approfondite, al momento non hanno visto una piena affermazione a livello giurisprudenziale.

Nell'ottica di cercare di offrire delle risposte alle nuove esigenze di tutela emergenti dai fenomeni della cd. "post-modernità", il terzo capitolo è dunque dedicato a ciò che è stato e che sarà il futuro dei processi in materia di esposizione ad amianto a seguito dell'epilogo della vicenda Eternit, sottolineando che, dal punto di vista giurisprudenziale, non è mai stata raggiunta un'univocità di vedute nel panorama giuridico dal momento che le reazioni delle Procure sono state molteplici.

In ultima battuta, si è ragionato sui *pro* e *contro* delle prospettive *de iure condito* sviluppate, principalmente dalla dottrina, per cercare di superare le inevitabili difficoltà che le fattispecie codicistiche hanno posto e tutt'ora pongono, nell'ottica di garantire alle migliaia di vittime dell'amianto, simbolo di una "strage" che dura da oltre cent'anni, un'adeguata tutela sul piano penale.

Al momento non sembrano essere perseguibili alternative soddisfacentemente capaci di assicurare adeguate garanzie alle vittime dell'amianto e risulta quindi opportuno ragionare seriamente su quali possano essere gli strumenti per inquadrare il disvalore dei fatti dinanzi ai nuovi orizzonti aperti dalla prova epidemiologica. Sebbene il cammino necessario per giungere alla valorizzazione di tale dato

scientifico non sembra ancora essersi concluso, si auspica che il diritto penale non rinunci ad intervenire in determinati contesti, soltanto perché complessi (come quello in materia di amianto), e che i processi penali continuino a simboleggiare un terreno di battaglia su cui vale la pena battersi per ottenere giustizia.

Cristo Tassello